



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

SETTORE 2 • Servizi di gestione e controllo del territorio
SERVIZIO 2.2 - Lavori pubblici e manutenzione strutture ed infrastrutture pubbliche

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI SECONDO LETT. D) E NONO BIS, NONCHE' DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG) E GESTIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

CUP J37B19000010004 – CIG 8288907E6E

Il presente disciplinare è redatto nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (cd. “Codice dei contratti pubblici”, di seguito anche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n.206 del 01/03/2018) e tenendo in considerazione altre disposizioni, Linee Guida ANAC e Comunicati del Presidente ANAC rilevanti in materia.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Il **Comune di Ponte San Pietro**, con sede in Piazza Libertà n. 1, Ponte San Pietro (Bg) - c.f./p.iva 00250450160 - tel. 0356228411 - www.comune.pontesanpietro.bg.it • e-mail: comune@comune.pontesanpietro.bg.it • pec: comunepontesanpietro@legalmail.it, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. n. 33/2007 e ss.mm.ii.

Sezione 1. Caratteristiche della procedura

Stazione appaltante	Comune di Ponte San Pietro, con sede in Piazza Libertà n. 1, 24036 Ponte San Pietro (Bg) C.F. e P.IVA: 000250450160
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Categoria prevalente e classifica	OG 10 classifica III bis – impianti per la trasformazione e distribuzione energia elettrica
Categoria/e scorporabile/i	Nessuna opera scorporabile
CPV	65320000-2 Gestione di impianti elettrici 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica 45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale
Approvazione progetto	Delibera Giunta comunale n. 203 del 26.11.2019 (approvazione in linea tecnica) Delibera Giunta comunale n. 226 del 21.12.2019 (approvazione progetto definitivo esecutivo)
Oggetto dell'appalto	Lavori di adeguamento normativo e miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti, nonché della gestione pluriennale del servizio di illuminazione pubblica
Codice CUP	J37B19000010004
Codice CIG	8288907E6E
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12.00 del 15.06.2020
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12.00 del 08.06.2020
Termine ultimo per il sopralluogo	L'operatore economico dovrà ottenere l'apposizione del visto sull'attestazione compilata al termine del sopralluogo, <u>entro le ore 12.00 del 10.06.2020</u>
Apertura delle offerte	Ore 9.30 del 17.06.2020
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore totale della procedura	Euro 1.594.490,00 oltre IVA
Importo lavori soggetti a ribasso	Euro 1.574.490,00 oltre IVA
Valore dei costi non soggetti a ribasso	Euro 20.000,00 oltre IVA
Responsabile Unico del Procedimento	dott. arch. Rota Oliviero
Durata del contratto/termine esecuzione lavori	360 giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, come da cronoprogramma allegato al progetto esecutivo
Luogo di esecuzione del contratto	Ponte San Pietro (Bg)
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Occupazione suolo pubblico	L'eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico per la realizzazione dei lavori non sarà soggetta al pagamento del canone di occupazione (COSAP).

Sezione 2. Documentazione di gara

La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma Sintel nella sezione “Documenti amministrativi”

a) Bando di gara e disciplinare
b) Modello1 Domanda di ammissione e Modello 1bis
c) Modello 2 DGUE
d) Modello 3 Attestazione sopralluogo
e) Modello 4 Offerta Economica
f) Modello 5 Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali D.G.R. 1299-2014
g) Modello 6 Tranciabilità dei flussi finanziari
h) Documenti del progetto, elaborati grafici e tecnici

Si precisa che per quanto attiene agli aspetti tecnici in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara e il presente bando di gara prevale il Capitolato Speciale, mentre in caso di contrasto degli aspetti procedurali di gara prevale il presente disciplinare.

Sezione 3. Informazioni generali

Capitolo 3.1 Descrizione dell'appalto

§ 3.1.1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Ponte San Pietro (Bg) e gestione pluriennale del servizio di illuminazione pubblica.

In particolare l'intervento riguarda la riqualifica dell'impianto di illuminazione pubblica nella porzione di territorio comunale corrispondente a tutto il territorio meglio definito negli elaborati di progetto; il servizio di illuminazione pubblica di tutto il territorio consistente nella gestione, nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti con le modalità indicate nella parte tecnica del capitolato per un periodo non inferiore a anni 6.

Il tutto come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto, allegato alla documentazione di gara.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, stante l'unicità dell'intervento realizzativo.

Il termine ultimo per ultimare i lavori è fissato in 360 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio e consegna dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'ordine e le priorità di intervento fissati con il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

§ 3.1.2 Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto, stimato dalla Stazione Appaltante e posto a base dell'affidamento è definito nella seguente tabella:

TABELLA 1: IMPORTO DELL'APPALTO

		<i>Importi in euro</i>			TOTALE	
1	Lavori (L) (importo soggetto a ribasso, compreso il costo della manodopera)				1.335.000,00	
2	Conduzione, verifiche e manutenzione ordinaria (MOG)				131.490,00	
3	Manutenzione straordinaria a misura (MS)				108.000,00	
	<i>(di cui costo stimato della manodopera (CML) per lavori)</i>	<i>(275.000,00)</i>				
	<i>(di cui costo stimato della manodopera (CMM) per manutenzione)</i>	<i>(94.402,51)</i>				
		<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE
4	Costi di sicurezza da PSC (CSC) lavori	14.000,00	---	---	---	14.000,00
5	Costi di sicurezza per manutenzione (CSM)	6.000,00				6.000,00
L	IMPORTO TOTALE LAVORI (1 + 4)					1.349.000,00
M	IMPORTO TOTALE MANUTENZIONE (2 + 3 + 5)					245.490,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2 + 3 + 4 + 5)					1.594.490,00

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella di cui sopra:

- importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE» comprensivo del costo della manodopera (CML), al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- Importo della gestione e manutenzione ordinaria (MOG) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE» comprensivo del costo della manodopera (CMM), al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo
- Importo della manutenzione straordinaria (MS) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE» , da computarsi a misura, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'allegato elenco dei prezzi unitari e da indicarsi come somma disponibile per l'Amministrazione per esecuzione di lavori straordinari sugli impianti di illuminazione pubblica.
- importo dei Costi di sicurezza (CSC) sui lavori e importo dei Costi della sicurezza (CSM) per la manutenzione ordinaria determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE».
- importo dei Costi di sicurezza (CSM) per la manutenzione ordinaria determinato al rigo 5, della colonna «TOTALE».

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella sopra riportata, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4+5)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 della tabella di cui sopra, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) Costo della manodopera (CM): incidenza del 20,60 %;
- b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'appaltatore: incidenza del 0,50 %;
- c) incidenza delle spese generali (SG): 13,5 %;
- d) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10 %.

All'interno dell'importo per la manutenzione ordinaria MOG, sono state stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) Costo della manodopera (CM): incidenza del 71,79 %;
- b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'appaltatore: incidenza del 0,50 %;
- c) incidenza delle spese generali (SG): 13,5 %;
- d) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10 %.

utilizzando, per il calcolo della manodopera, le tabelle definite nel CAM SERVIZIO IP 2018.

Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, con i seguenti criteri:

- a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario Opere Pubbliche Regione Lombardia;
- b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
- c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con Decreto Direttoriale 12 settembre 2019, n. 56, Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza dal mese di giugno 2019.

Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui, in particolare, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti, il Costo della manodopera (CM) è individuato dettagliatamente nell'elaborato «Quadro di incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara.

§ 3.1.3 Categorie dell'Appalto

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei lavori oggetto dell'appalto sono i seguenti:

- 65320000-2 Gestione di impianti elettrici
- 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
- 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
- 45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale

Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e all'allegato «A» al citato regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «**OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione energia elettrica**», **classifica III bis**.

§ 3.1.4 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione

Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.

Le eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.

§ 3.1.5 Varianti in sede di offerta

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali) alle specifiche tecniche, ai processi e alle condizioni generali descritte nel Capitolato speciale d'appalto. Le varianti non sono autorizzate.

§ 3.1.6 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche nonché le varianti del contratto d'appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

§ 3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto

Il luogo di esecuzione dell'appalto è il Comune di Ponte San Pietro.

Capitolo 3.2 - Subappalto

Preso atto dell'atto di segnalazione n.8 del 13/11/2019, concernente la disciplina del subappalto di cui all'art.105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, approvato con delibera n.1035 del 13/11/2009, si prescrivono limiti al subappalto nei limiti che seguono, tenuto conto della natura delle prestazioni e della esigenza di promuovere la massima partecipazione dei concorrenti.

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare;
- l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. – indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;

- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Capitolo 3.3 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali non sussistano le condizioni d'inammissibilità previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice

Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e:

- a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice;
- b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l'esercizio provvisorio e l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche avvalendosi del Modello Unico, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali.

Capitolo 3.4 - Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici **in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti** (generali e speciali) minimi indicati nella sottostante tabella.

Requisiti di carattere generale	Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale
Requisiti di idoneità professionale <i>(art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)</i>	Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura: nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. All'operatore di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali <i>(Requisiti di qualificazione per i lavori pubblici)</i> <i>(artt. 83, comma 2, e 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)</i>	Possesso dell'attestato di qualificazione per lavori categoria: OG 10 classifica III Bis- "Impianti per la trasformazione e distribuzione energia elettrica" La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi di imprese - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale
Requisiti di capacità tecniche e professionali per i servizi di manutenzione	L'esecuzione, negli ultimi cinque anni, di servizi nelle categorie oggetto della concessione per un numero di punti luce non inferiore a quello di bando. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Capitolo 3.5 - Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)

§ 3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si

trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

§ 3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel del presente bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), per consentire alla Stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

§ 3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara, la Stazione appaltante se previsto e pertinente acquisisce l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto.

In relazione alla procedura di cui al precedente comma 2, verrà richiesto all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario, specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia.

§ 3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

In relazione alla **certificazione di regolarità fiscale**, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agencia delle Entrate, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. **Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.**

§ 3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consistenti in **gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**gravi illeciti professionali**), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Al proposito si richiamano le **Linee guida n. 6/2016 dell'ANAC** (Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017) nonché la sua revisione e il parere del Consiglio di Stato del 23/10/2018.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai fini della partecipazione alla gara la Stazione appaltante verifica l'assenza della causa ostativa in questione in capo all'operatore economico quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica, ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche, al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La sussistenza delle cause di esclusione in questione deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare nel DGUE tutte le notizie inserite nel Casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) il periodo di esclusione dalle gare non può superare i **tre anni** a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento. Il periodo rilevante è conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel del presente bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione e l'aggiudicazione.

L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) è disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. L'adozione di misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Nel DGUE l'operatore deve indicare le specifiche misure adottate. Possono essere considerati idonei ad evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire il danno causato dall'illecito:

1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto non è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale**), al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo Capitolo 6.2.

La Stazione appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), **esclude** i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

§ 3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni**, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale

e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;

- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto legislativo;
- c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012.

La Stazione appaltante **esclude** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle **situazioni ostative** previste dalla legge.

Capitolo 3.6 - Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale

§ 3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti (art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

In relazione all'appalto oggetto della gara, qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al D.M. 23 giugno 2004.

Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione all'Albo di cui sopra e, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.

§ 3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare

Capitolo 3.7 - Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Requisiti di qualificazione

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso

Quanto ai lavori: dell'attestato di qualificazione per lavori: OG 10 classifica III Bis– “Impianti per la trasformazione e distribuzione energia elettrica”

Quanto ai servizi: gli operatori, devono dimostrare l'esecuzione, negli ultimi cinque anni, di servizi nelle categorie oggetto della concessione per un numero di punti luce non inferiore a quello di bando

Capitolo 3.8 - Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

§ 3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

§ 3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 186-bis, comma 5, del r.d. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'ANAC in base all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del r.d. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a);
- c) qualora l'ANAC, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis, comma 5, lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Capitolo 3.9 - Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

In base all'art. 110, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell'attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, sentita l'ANAC in base all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il curatore fallimentare deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) qualora l'ANAC, sentito il giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Capitolo 3.10 - Obbligo di sopralluogo

L'operatore economico deve produrre l'attestazione di avvenuto sopralluogo mediante compilazione del Modello 3 "Attestazione di sopralluogo" con il quale il concorrente, dichiara di aver effettuato autonomamente il sopralluogo, previsto a pena di esclusione, a cura del legale rappresentante ovvero da un dipendente con qualifica tecnica all'uopo incaricato dal legale rappresentante, con apposita delega scritta.

Stante le restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria in corso, al termine del sopralluogo, e solo previo appuntamento telefonico (035.6228434 – 035.6228436 – 035.6228424), il soggetto che ha effettuato il sopralluogo dovrà recarsi presso l'Ufficio tecnico comunale (sito presso la sede del Comune, in Piazza Libert , 1 a Ponte San Pietro) per l'apposizione del visto sull'attestazione compilata.

Capitolo 3.11 - Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della funzionalit  "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel,

Sezione 4. Modalit  di presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte" di cui alla Sezione 1 "Caratteristiche della procedura", pena l'irricevibilit  dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi Capitoli da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalit  di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalit  "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalit  di sottoscrizione.

Capitolo 4.1 - Documentazione amministrativa – step 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

4.1.1 Domanda di partecipazione e dichiarazione unica ex artt. 80 e 83 D.lgs 50/2016

L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione la dichiarazione sostitutiva (ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016) di cui al “Modello 1 Domanda di ammissione”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000.

La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere resa, a pena di esclusione, firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none">• Forma singola	<ul style="list-style-type: none">• Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none">• R.T.I. (sia costituito che costituendo)• Consorzio ordinario di operatori economici costituendo	<ul style="list-style-type: none">• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none">• Consorzio ordinario di operatori economici costituito	<ul style="list-style-type: none">• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).• Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none">• Consorzio	<ul style="list-style-type: none">• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).• Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nella domanda di partecipazione l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.

4.1.2 Documento di Gara Unico Europeo

L'operatore economico deve compilare e produrre ove non sia diversamente stabilito attraverso l'apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara.

In particolare deve compilare e produrre il modello di formulario di **DGUE**, sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

Il **DGUE** è un modello di autodichiarazione, previsto in modo standardizzato a livello europeo e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire - al fine di semplificare e ridurre i vari oneri amministrativi - i singoli modelli predisposti dalle Amministrazioni aggiudicatrici per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica. In pratica, si tratta del modello di formulario che tutte le stazioni appaltanti devono allegare agli atti di gara per permettere a chi presenta la domanda di partecipazione, o l'offerta, di autodichiarare il possesso dei requisiti per poter essere ammesso alla gara.

4.1.3 Garanzia provvisoria

L'operatore economico, a corredo dell'offerta, deve produrre documento in formato elettronico comprovante l'avvenuta costituzione della "**garanzia provvisoria**" prevista dall'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sotto forma di fideiussione o cauzione, a propria scelta, nella misura e secondo le modalità di seguito specificate.

Trattandosi di appalto **non suddiviso in lotti**, nella misura seguente:

- **Euro 31.889,80** pari al 2% dell'importo contrattuale indicato nel presente bando di gara.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai §§ 6.2.1 e 6.2.2).

L'importo della garanzia provvisoria sopra indicato, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia:

- del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000);
- del 50 %, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001);
- del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica di prodotto.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia fideiussoria **deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere **intestata al Comune di Ponte San Pietro** e deve avere efficacia per il seguente periodo di tempo, decorrente dalla data di presentazione dell'offerta:

- **180 (centoottanta) giorni;**

precisandosi che la mancanza, l'incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali relativamente al suddetto periodo di efficacia comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai §§ 6.2.1 e 6.2.2.

La garanzia deve prevedere espressamente, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
- la piena operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

precisandosi che la mancanza, l'incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali relativamente a tali contenuti comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai successivi §§ 6.2.1 e 6.2.2.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. • Il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituito • Consorzio • Consorzio ordinario di operatori economici costituito 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. • Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio. • Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. • I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati. • Il soggetto contraente può essere l'operatore economico mandatario, una degli operatori economici mandanti o consorziandi.

In alternativa rispetto alla fideiussione, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in **contanti** (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.), in questo caso l'operatore economico deve effettuare il versamento presso UBI BANCA - Filiale di Ponte San Pietro cod. IBAN: IT08E0311153370000000006871, intestato a Comune di Ponte San Pietro, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativi CUP e CIG: **“Garanzia provvisoria per lavori di adeguamento normativo e miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti, nonché della gestione pluriennale del servizio di illuminazione pubblica – C.U.P.: J37B19000010004 - C.I.G.: 8288907E6E”**

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). • Inserire nell'apposito campo di Sintel il codice IBAN relativo al conto corrente dell'operatore economico che ha effettuato il versamento, al fine dello svincolo della garanzia.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituito • Consorzio • Consorzio ordinario di operatori economici costituito 	<ul style="list-style-type: none"> • Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. • Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto garantito è il raggruppamento / consorzio. • La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di

	firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo 	<ul style="list-style-type: none"> • Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da una degli operatori economici raggruppandi / consorziandi. • Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. • La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (art. 93, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- altri casi previsti dalla normativa.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- all'**affidatario** è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;
- ai **concorrenti non aggiudicatari**, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non verrà restituita ma **sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice**, e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/16 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15 del D.lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, c. 5, dell'art. 81, c. 2 e dell'art. 216, c. 13 del D.lgs n. 50/16 e smi, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

§ 4.1.4 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve presentare a pena di esclusione, una dichiarazione fornita da un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.

La dichiarazione di impegno può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La dichiarazione di impegno deve contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente bando di gara.

Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, le quali potranno impegnarsi direttamente a stipulare/rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva). La dichiarazione di impegno deve contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente bando di gara.

§ 4.1.5 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

§ 4.1.6 Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, c. 65 e 67, Legge 266/2005 di Euro 140,00 recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG 8288907E6E, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Il contributo all'ANAC può avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare copia dell'email di conferma, ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita da comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituito e costituendo • Consorzio • Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo 	<ul style="list-style-type: none"> • Il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio. • Allegare copia dell'email di conferma, ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante -o persona munita da comprovati poteri di firma- dell'operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio).

<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio 	<ul style="list-style-type: none"> • Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso. • Allegare copia dell'email di conferma, ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio stesso, o persona munita da comprovati poteri di firma).
---	--

§ 4.1.7 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto

Come precisato l'Amministrazione consente che i lavori possano essere oggetto di subappalto, che non deve comunque superare il 40% dell'importo complessivo dei lavori. L'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dei lavori oggetto della presente procedura in subappalto nel Modello DGUE.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art.105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto Legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella Legge n.726/1982).

§ 4.1.8 Avvalimento

Nel caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico deve allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell'impresa ausiliaria;
2. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:
 - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da rendere in modo conforme a quanto stabilito nei precedenti paragrafi;
 - eventuale attestazione SOA;
 - possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. patto di integrità firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma);
4. originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (normativa antimafia).

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.

§ 4.1.9 Procura

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l'offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

§ 4.1.10 Attestazione di sopralluogo

L'operatore economico deve produrre l'attestazione di avvenuto sopralluogo mediante compilazione del Modello 3 "Attestazione di sopralluogo" con il quale il concorrente, dichiara di aver effettuato autonomamente il sopralluogo, previsto a pena di esclusione, a cura del legale rappresentante ovvero da un dipendente con qualifica tecnica all'uopo incaricato dal legale rappresentante, con apposita delega scritta.

Stante le restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria in corso, al termine del sopralluogo, e solo previo appuntamento telefonico (035.6228434 – 035.6228436 – 035.6228424), il soggetto che ha effettuato il sopralluogo dovrà recarsi presso l'Ufficio tecnico comunale (sito presso la sede del Comune, in Piazza Libertà, 1 a Ponte San Pietro) per l'apposizione del visto sull'attestazione compilata.

§ 4.1.11 Patto di integrità

L'operatore economico deve produrre il "Patto di integrità" richiamato nella Sezione 2, sottoscritto digitalmente, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di **esclusione** dalla gara.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di **esclusione** dalla gara, da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato e prodotto insieme a quello dell'operatore economico concorrente.

In caso di avvalimento il Patto deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di **esclusione** dalla gara, anche dall'impresa ausiliaria e prodotto insieme a quello dell'operatore economico concorrente.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none">• Forma singola	<ul style="list-style-type: none">• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none">• R.T.I. costituito o costituendo• Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo• Consorzio	<p>Può essere presentato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando;• un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

La mancata produzione del Patto di integrità debitamente sottoscritto sarà sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (v. successivo Capitolo 6.2).

Capitolo 4.2 - Offerta tecnica – step 2.

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, corrispondenti alle migliorie di progetto ed alle migliorie gestionali.

Ciascun elemento dell’offerta tecnica deve essere illustrato separatamente e ordinatamente, in modo da individuare in maniera chiara ciascun elemento di valutazione.

L’offerta tecnica, pertanto, dovrà essere costituita da **relazione per le migliorie di progetto** e da **una relazione sulle migliorie gestionali**, rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale.

§ 4.2.1 Migliorie di progetto

Quanto alle migliorie di progetto la relazione dovrà essere suddivisa in capitoli corrispondenti a ciascun elemento di valutazione, con numero massimo complessivo di 20 facciate in formato A4 esclusa copertina ed indice, numerati in ordine progressivo, carattere Arial, dimensioni 10, interlinea 1,5.

Alla relazione dovrà altresì essere allegato IL COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO DELLE SOLE MIGLIORIE OFFERTE il cui numero di pagine non concorre alla quantificazione delle pagine previste.

La relazione potrà essere inoltre corredata da opportuni grafici, schemi e schede tecniche che si ritengono esplicativi della proposta, presentati come unico allegato in formato A3, massimo 4 fogli per ogni elemento di valutazione, esclusa copertina ed indice, scritti solo su fronte, numerati in ordine progressivo.

§ 4.2.2 Migliorie gestionali

Quanto alle migliorie al sistema gestionale offerte dall’appaltatore, le stesse devono essere previste e descritte in una relazione, di massimo 15 facciate formato A4 esclusa copertina ed indice, numerati in ordine progressivo, carattere Arial, dimensioni 10, interlinea 1,5.

La relazione sulle migliorie gestionali dovrà contenere le modalità di esecuzione del servizio, l’organico messo a disposizione per il servizio, la funzionalità e l’organizzazione del sistema di gestione delle richieste/segnalazioni pervenute attraverso un sistema automatico o con operatore, dotazioni, strumentazioni e attrezzature impiegate, il sistema informatico utilizzato e sistema cartografico, una tabella di offerta di riduzione dei tempi di intervento indicati nel Capitolato speciale ed una descrizione delle misure di gestione ambientali adottate nonché le valutazioni relative alla circolarità materica nella costruzione, gestione e smaltimento a fine vita dell’impianto di illuminazione pubblica.

§ 4.2.3 Allegati all’offerta tecnica

Ciascuno dei file costituenti le relazioni sulle migliorie di progetto e gestionali deve essere firmato digitalmente.

A pena di esclusione dalla gara, nella “Offerta tecnica”, non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali dovranno essere esclusivamente contenuti allo step 3 “Offerta economica”, in particolare, il computo metrico estimativo, pur facendo parte degli elaborati che compongono le migliorie di progetto, non dovranno contenere, pena l’esclusione dalla gara, elementi economici che viceversa dovranno essere contenuti nella "offerta economica" e non inclusi nella "offerta tecnica".

Gli elaborati dovranno essere forniti in formato PDF. La dimensione massima in upload è quella prevista dalla piattaforma SINTEL.

Nessun compenso spetta ai concorrenti per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà della stazione appaltante.

Gli operatori partecipanti possono comunicare, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

§ 4.2.4 valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è di 70 punti così specificati:

TABELLA DEGLI ELEMENTI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

	Elementi di valutazione delle migliorie al Progetto esecutivo	Criterio di valutazione	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
a)	Miglioramento della sicurezza dei pedoni sulle strade oggetto di intervento, mediante analisi delle condizioni attuali di illuminazione degli attraversamenti o dei percorsi pedonali e integrazione di punti luce non previsti a base di gara, comprensivo di quantificazione e descrizione dei lavori aggiuntivi offerti dal concorrente e coerenti con le analisi effettuate.	La valutazione della commissione verterà sulla qualità delle analisi svolte sugli attraversamenti o percorsi pedonali esistenti, dando priorità a quelli presenti sulla viabilità principale rispetto alle strade meno trafficate. Inoltre si valuteranno le tipologie degli interventi proposti dal concorrente per il risanamento delle criticità riscontrate, ad esempio la formazione di punti luce con palo dedicato o mediante braccio su palo esistente, o la posa di eventuali sistemi aggiuntivi di segnalazione ottica luminosa e la qualità estetica degli interventi proposti	15
b)	Miglioramento della riqualifica strutturale dei sostegni esistenti, mediante analisi delle condizioni attuali dei sostegni esistenti e integrazione degli interventi minimi già previsti a base di gara, comprensivo di quantificazione e descrizione puntuale dei lavori aggiuntivi offerti dal concorrente e coerenti con le analisi effettuate	La valutazione della commissione verterà sulla qualità delle analisi svolte e al dettaglio puntuale della condizione esistente dei sostegni che si intendono riqualificare (stato di degrado del sostegno e della finitura: screpolatura, scrostatura, sbiadimento, macchie di ruggine, mancanza dello zoccolo, segni di corrosione, priorità della zona di intervento), dando priorità agli interventi di riqualifica sulla viabilità del centro urbano. Sulla base delle analisi condotte si valuterà l'effettiva bontà degli interventi offerti dal concorrente.	15
c)	Miglioramento del cronoprogramma esecutivo dei lavori, in grado di portare maggiori vantaggi sia di riduzione dei consumi energetici che di riduzione dei disagi alla viabilità.	La valutazione della commissione verterà sulla qualità della proposta di miglioramento del cronoprogramma, dando priorità non alla semplice riduzione massima dei giorni di lavoro, ma alla descrizione delle azioni e della metodologia prevista per la riduzione dei consumi energetici in fasi di realizzazione dell'opera e di riduzione dei disagi al traffico veicolare, coerentemente con la descrizione puntuale di uomini e mezzi impiegati.	10
d)	Piano di comunicazione offerto dal concorrente, contenente le strategie, le azioni e gli strumenti utilizzati dall'Impresa per informare la cittadinanza sullo sviluppo dei lavori di adeguamento.	La valutazione della commissione verterà sulla qualità della proposta per la cura estetica del cantiere e del servizio di comunicazione offerto dal concorrente. Sulla base delle analisi condotte si valuterà l'effettiva capacità dell'offerta di comunicare ai cittadini lo stato generale della riqualifica con l'indicazione della percentuale di lavori realizzati, gli obiettivi raggiunti dalla riqualifica, la comunicazione preventiva alla cittadinanza delle vie interessate da lavori programmati. La commissione valuterà i mezzi e le azioni ritenute più efficaci per l'attuazione del piano di comunicazione (cartellonistica, totem informativi, incontri con i cittadini, avvisi sulle testate giornalistiche e tv locali).	5
e)	Capacità dell'Impresa di utilizzare metodologie, mezzi e attrezzature utili alla riduzione dell'impatto ambientale (inquinamento atmosferico e acustico).	La valutazione della commissione verterà sulla qualità dell'analisi svolta dal concorrente a giustificazione della capacità di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico durante l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto.	5
f)	Descrizione delle modalità di esecuzione del servizio	In sede di valutazione verrà premiata la completezza, la chiarezza, l'esaustività e l'inerenza con gli impianti della Amministrazione Comunale, della descrizione delle	6

TABELLA DEGLI ELEMENTI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE			
	Elementi di valutazione delle migliori al Progetto esecutivo	Criterio di valutazione	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
		modalità di esecuzione.	
g)	Organico messo a disposizione	In sede di valutazione verrà premiata la quantità, la disponibilità e le qualifiche del personale messo a disposizione.	3
h)	Funzionalità ed organizzazione del sistema gestione richieste/segnalazioni, dotazioni, strumentazione ed attrezzature impiegate	In sede di valutazione verrà premiata la completezza, la chiarezza, l'eshaustività della descrizione delle dotazioni messe a disposizione anche in relazione alle esigenze dell'utenza.	4
i)	Sistema informatico e gestionale utilizzato e sistema cartografico	In sede di valutazione verrà premiata la completezza e fruibilità da parte della concedente e degli utenti del sistema informatico, la completezza, fruibilità e semplicità nell'estrazione dei dati del sistema cartografico.	3
l)	Riduzione dei tempi di intervento manutentivi	In sede di valutazione verrà premiata la riduzione dei tempi di intervento rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale	2
m)	Misure di gestione ambientale adottate e bilancio materico	In sede di valutazione verrà premiata la completezza la pertinenza e il dettaglio della relazione.	2

Capitolo 4.3 Offerta economica – step 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta espresso con il ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola.

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è di 30 punti.

Inoltre nella formulazione dell’offerta l’operatore economico, **a pena di esclusione**, deve indicare nell’apposito campo in piattaforma SINTEL gli **oneri propri di sicurezza interna aziendali e i propri costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non sono ammesse offerte superiori alla base di gara, pena l’esclusione dalla procedura.

§ 4.3.1 Allegati all’offerta economica

Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare il Modello Offerta economica a pena di esclusione, debitamente compilata, in regola con l’imposta di bollo e firmata digitalmente come meglio precisato nella seguente tabella.

Nel caso di discordanza tra le percentuali indicate in cifre e quelle indicate in lettere l’offerta si ritiene valida per quella, tra le due percentuali indicate, che risulti più vantaggiosa per l’Ente appaltante.

Si ricorda l’obbligo di indicare, a pena di possibile esclusione, in calce al modello **gli oneri propri di sicurezza interna aziendali e i propri costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sul “Modello di offerta economica” l’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 (opportunamente annullata).

In alternativa , l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	<ul style="list-style-type: none"> • Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo 	<ul style="list-style-type: none"> • Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / consorziando.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituito • Consorzio • Consorzio ordinario di operatori economici costituito 	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario.

Capitolo 4.4 - Riepilogo dell’offerta prezzo – step 4

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. (sia costituito che costituendo) • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio ordinario di operatori economici costituito 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. • Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

Capitolo 4.5 - Invio offerta – step 5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione

Capitolo 5.1 - Criterio di aggiudicazione

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- 1) Offerta tecnica Punti 70
- 2) Offerta economica = Punti 30

Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione Giudicatrice procederà così come segue.

§ 5.1.1 Valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta è attribuito da una Commissione nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77, del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione indicati nella tabella di cui al paragrafo 4.2.4.

Ciascun componente della Commissione attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, per ogni criterio, mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, utilizzando la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Scarso	0,4
Insufficiente	0,2
Non valutabile	0,0

Al termine delle attribuzioni discrezionali si calcola la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri fissati dal presente disciplinare di gara.

Al termine delle operazioni di valutazione sopra indicate, i coefficienti andranno riportati al fattore ponderale del criterio tecnico complessivo operando la c.d. riparametrazione o normalizzazione dei punteggi, attribuendo quindi alla migliore offerta tecnica il punteggio tecnico massimo e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre offerte, così da non alterare il rapporto stabilito nel bando tra il peso dell’offerta tecnica rispetto alla offerta economica.

§ 5.1.2 Valutazione dell'offerta economica

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 30 punti.

Il Valore di ciascuna offerta è determinato attraverso la seguente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max}) \times x$$

Dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i concorrenti

x = punteggio massimo 30

§ 5.1.3 Graduatoria e metodo per il calcolo del punteggio

La graduatoria delle offerte, sulla base di quanto indicato dalla Linea Guida n. 2 del 21/09/2016, sarà determinata utilizzando il metodo aggregativo compensatore, utilizzando la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Dove

P_i = punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice:

- si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Capitolo 5.2 - Ulteriori regole e vincoli

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara; offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte, che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla Stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924.

La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal RUP e dalla commissione all'uopo nominata dalla Stazione appaltante, una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione.

Prima seduta pubblica

Alla data fissata nel bando, il RUP procede all'esame della documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore economico concorrente.

Eventuali variazioni della suddetta data saranno comunicate sul portale Sintel, entro il giorno precedente la seduta.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno comunicate tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega.

Nel corso della seduta pubblica, il RUP provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stesso);
- c) verifica della presenza e della regolarità dei documenti richiesti e contenuti nella busta telematica amministrativa;
- d) attivazione eventuale soccorso istruttorio.

Le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d'offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.

Al termine della valutazione della documentazione amministrativa prodotta, il RUP con idoneo provvedimento dispone l'ammissione e/o l'esclusione degli operatori economici concorrenti, dandone opportuna pubblicità.

Prima seduta riservata

La commissione giudicatrice, nominata all'uopo con opportuno provvedimento, procederà in seduta riservata, all'esame ed alla verifica delle offerte tecniche presentate e alla relativa attribuzione dei punteggi

Seconda seduta pubblica

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:

- a) lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione, alle offerte tecniche;
- b) apertura delle buste telematiche economiche e alla lettura dei relativi valori;
- c) verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse.

Seconda seduta riservata

La commissione procederà in seduta riservata, all'esame ed alla verifica dei valori economici.

La commissione procederà alla verifica di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, escludendo gli operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Al termine delle operazioni di gara, verrà stilata la graduatoria delle offerte presentate ed ammesse.

In caso di parità in graduatoria, si provvederà a richiedere, attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", il miglioramento dell'offerta economica. Le offerte di miglioramento devono essere presentate con le modalità stabilite nella comunicazione di richiesta. In caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio.

Capitolo 6.1 - Offerte anormalmente basse

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione appaltante, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Stazione appaltante richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Stazione appaltante, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede secondo le disposizioni dell'art. 97 del Codice.

Capitolo 6.2 - Soccorso istruttorio

§ 6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

Capitolo 7.1- Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

§ 7.1.1 Proposta di aggiudicazione

La Stazione appaltante conclude le operazioni di gara e le eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al precedente Cap. 6., formula nel contesto dell'ultimo verbale/report la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente.

Ai fini della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante provvede ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico a favore del quale si propone l'aggiudicazione.

La Stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). La Stazione appaltante verifica altresì il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale dell'aggiudicatario, richiesti nella presente procedura di gara.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura. In tale caso, la Stazione appaltante potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria stessa.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo decisionale della stazione appaltante. L'approvazione interviene entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento del verbale/report contenente la proposta di aggiudicazione.

§ 7.1.2 Aggiudicazione

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato dal competente organo dell'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine previsto dall'ordinamento della medesima Amministrazione o, in mancanza, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione, salvo sua interruzione dalla data di eventuale richiesta di chiarimenti o documenti e suo nuovo decorso dalla data di ricevimento dei chiarimenti o documenti stessi. Decorsi tali termini in assenza di provvedimento espresso, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Conformemente all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-quinquies e

21-nonies della legge n. 241/1990), la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal capitolato speciale d'appalto, salvo differimento espressamente concordato fra Amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicatario. Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario deve presentare la documentazione di cui al successivo Capitolo 7.2.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione aggiudicatrice e comunicato per conoscenza alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale (art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato a tutti i concorrenti dall'Amministrazione aggiudicatrice (Comune) all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito nel Mod. A, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

§ 7.1.3 Esecuzione in via d'urgenza dell'appalto

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

La consegna dei lavori in via d'urgenza può essere disposta, ricorrendo i presupposti di cui sopra, solo dopo che è divenuta efficace l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 7.1.2.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale (scavi, impalcature, parapetti, dispositivi di protezione individuale, ecc.).

Capitolo 7.2 - Stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare se procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

L'operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all'art. 32, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Capitolo 7.3 - Garanzie definitive

Ai fini della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

L'importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia:

- del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000);
- del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
- del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001);
- del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica di prodotto.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Si richiamano le altre previsioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle parti applicabili alla presente procedura.

Sezione 8. Trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento 2016/679/UE:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici

appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

- e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti previsti dal Regolamento e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Ponte San Pietro.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Sezione 9. Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia.

Sezione 10. Contenzioso

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.

Si precisa, ai sensi dell'art. 209 "Arbitrato" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che il contratto da stipulare in esito alla procedura di affidamento non conterrà la clausola compromissoria.

Ponte San Pietro, 8 maggio 2020

IL RUP
dott. arch. Oliviero Rota

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.Lgs. 39/1993 art. 3 c.2